



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Direzione

Adeguamento dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Rapporto esplicativo

Agosto 2018

Indice

1. Commento agli articoli riveduti	3
2. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni	3
3. Aspetti giuridici.....	3

1. Commento agli articoli riveduti

Art. 8 cpv 2 lett. c

Nell'articolo 8 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)¹ occorre adeguare un rimando all'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV), pure oggetto della presente revisione unitamente all'OASA. Il nuovo rimando si riferisce all'articolo 4 capoversi 1 e 2 lettera a ODV. Trattasi di una modifica puramente formale.

Art. 87 cpv. 1^{quinquies}

Nel quadro dell'ultima revisione totale dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica² è stato adeguato l'articolo 87 OASA. La disposizione disciplina il rilevamento dei dati per stabilire l'identità in virtù dell'articolo 102 capoversi 1 e 2 LStr. Tra le altre cose vengono rilevate impronte digitali e fotografie, che vengono confrontate con la banca dati AFIS. Oggi un'autorità può incaricare la SEM di eseguire un confronto AFIS con questi dati, di valutare i risultati del confronto e di inoltrarli all'autorità committente (art. 87 cpv. 1^{quinquies} OASA). È stato optato per questo modo di procedere giacché la lettura dei risultati del confronto forniti dai Servizi AFIS DNA richiede conoscenze tecniche specifiche. La SEM è pertanto stata incaricata di preparare queste comunicazioni in vista dell'inoltro all'autorità cantonale committente (art. 87 cpv. 1^{quinquies} OASA).

Tuttavia il servizio della SEM incaricato di preparare queste comunicazioni è raggiungibile unicamente durante gli usuali orari lavorativi e, per ragioni operative, è in grado di garantire la preparazione dei risultati del confronto unicamente entro determinate fasce orarie. Nella pratica è emerso che questo modo di procedere non consente di rispondere pienamente alle esigenze delle autorità cantonali in materia di migrazione. Alcuni servizi migratori preferirebbero peraltro potenziare la collaborazione in essere con la polizia cantonale, ovvero far leva sul know-how tecnico disponibile internamente.

Pertanto il riveduto articolo 87 capoverso 1^{quinquies} OASA prevede che l'organo designato dalla SEM d'intesa con l'autorità committente (in funzione della situazione può trattarsi della polizia cantonale, dell'autorità committente stessa [se dispone del know-how specifico necessario] oppure della SEM) prepara i risultati del confronto e li inoltra all'autorità committente.

2. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

Il progetto non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni.

3. Aspetti giuridici

Le modifiche apportate all'ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale nonché con la normativa Schengen e Dublino e i rispettivi sviluppi.

¹ RS 142.201

² RS 361.3, RU 2014 163

